

## REGOLAMENTO-QUADRO DEI DIPARTIMENTI

*Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento Generale di Ateneo ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Generale emanato con D.P. n. 8 dell'8 gennaio 2024*

### **Art 1 - Premessa**

1. Il presente regolamento-quadro disciplina il funzionamento dei Dipartimenti e dei suoi organi in conformità allo Statuto, al Regolamento didattico d'Ateneo, al Regolamento Generale e alla Carta della Qualità dell'Ateneo.
2. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito dello Statuto dell'Università. Il Consiglio di amministrazione approva i regolamenti concernenti il funzionamento dei Dipartimenti.
3. I Dipartimenti provvedono alla promozione e all'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività di terza missione ad essi correlati o accessorie. Al Dipartimento compete, inoltre, l'organizzazione e la valutazione delle altre attività didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

### **Art 2 - Elementi costitutivi dei Dipartimenti**

1. Il Dipartimento è costituito da strutture didattiche, da strutture per la ricerca scientifica e da eventuali strutture espressamente incaricate della terza missione. Essa consiste di Corsi di studio e di centri, laboratori, progetti e gruppi di ricerca. Ai fini del Regolamento didattico di Ateneo, il Dipartimento è struttura didattica fondamentale.
2. Ove previsto dai relativi provvedimenti istitutivi, le strutture didattiche o quelle scientifiche o di terza missione possono realizzare obiettivi di più Dipartimenti ed acquisire quindi carattere interdipartimentale. Tali strutture possono essere assistite da un apposito comitato scientifico.
3. Al singolo Dipartimento afferiscono tutti i professori e ricercatori di ruolo e non di ruolo sulla base dell'atto di reclutamento nell'Università o a seguito di successivi provvedimenti modificativi. Il criterio di assegnazione è di carattere dipartimentale e quindi riferito ad aree omogenee.
4. Con motivata istanza, sulla base di specifici impegni in attività di ricerca che interessino prevalentemente altri Dipartimenti, i professori e ricercatori possono chiedere di afferire ad un Dipartimento diverso da quello iniziale. Sull'istanza decide il Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
5. L'afferenza non incide sull'impegno didattico, che è comunque riferito all'intero Ateneo, né sulla possibilità di partecipare a programmi scientifici interdipartimentali.
6. Sono organi del Dipartimento:
  - a) il Consiglio di Dipartimento;
  - b) il Direttore di Dipartimento;
  - c) le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
  - d) i Consigli di Corso di studio;
  - e) i Gruppi del riesame a livello dei singoli Corsi di studi.

7. Nell'ambito dello Dipartimento corsi di laurea di primo e di secondo livello, che condividono lo stesso percorso formativo, possono essere costituiti in strutture organizzative coordinate.

### **Art 3 - Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito con provvedimento del Presidente in ciascun Dipartimento attivo. Un Dipartimento attivo ha di norma almeno trentacinque docenti strutturati e un congruo numero di studenti regolari iscritti a tutti i Corsi di studio attivi nello stesso. Con apposito regolamento di ateneo vengono individuati i criteri di congruità e di sostenibilità per la costituzione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
  - b) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al medesimo Dipartimento;
  - c) i rappresentanti degli studenti, in numero pari a quello dei Corsi di laurea e di laurea magistrale attivi, eletti dalla complessiva platea degli studenti del Dipartimento;
  - d) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in numero pari ai rappresentanti degli studenti, indicati dal Direttore Generale.
3. Relativamente alla componente docente, il Consiglio di Dipartimento ha una composizione dinamica, in ragione dei professori e dei ricercatori che vi afferiscono, e non ha pertanto un mandato di durata limitata.
4. I rappresentanti degli studenti sono individuati mediante le procedure elettorali previste nel Regolamento generale di Ateneo.

### **Art 4 - Competenze del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento attende in maniera sistematica e regolare al complesso dei compiti di cui all'articolo 23 dello Statuto.
2. Compito primario del Consiglio è quello di sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico del Dipartimento. Il Consiglio risponde della puntuale implementazione delle politiche della qualità nelle strutture di competenza.
3. Con riferimento ai singoli Corsi di studio, il Consiglio di Dipartimento elabora criteri, proposte e orientamenti generali, compresi quelli relativi alla programmazione delle attività e degli spazi didattici, delle sessioni di esame e dei relativi appelli, e cura che essi siano effettivamente adottati dai consigli di Corso di studi.
4. Il Consiglio adotta, inoltre, ogni iniziativa utile al coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Il coordinamento, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, deve essere volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è fondamentalmente basato sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.
5. Tra le attività di coordinamento di competenza del Consiglio rientrano le decisioni relative alla internazionalizzazione dei Corsi di studio di qualsiasi ciclo, anche per quanto riguarda il coordinamento tra titoli di atenei diversi nonché in relazione alla eventuale erogazione della didattica in una lingua diversa da quella italiana.

6. Il Consiglio di Dipartimento, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo:
  - formula proposte al Consiglio dei Garanti sulla pianificazione strategica pluriennale;
  - delibera sugli ordinamenti dei singoli Corsi di studio acquisite le proposte dei relativi Consigli di corso;
  - supervisiona, monitora e assicura la qualità della didattica in coerenza con le previsioni contenute nella Carta della Qualità di Ateneo.
7. Il Consiglio di Dipartimento, con la sola presenza dei docenti:
  - determina l'afferenza dei singoli professori e ricercatori alle attività didattiche dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
  - formula al Senato accademico la pianificazione del fabbisogno di risorse e competenze per la didattica e per la ricerca;
  - delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori a seguito della fase istruttoria condotta dalla relativa commissione.
8. Al fine di agevolare le attività di ricerca promosse dai docenti afferenti al Dipartimento, riducendo i tempi necessari alla valutazione etica preventiva della ricerca, il Consiglio di Dipartimento può istituire un internal review board composto da professori ordinari, in maggioranza esterni al Dipartimento che non siano membri di alcuno dei Consigli di Corso di studio dello stesso.
9. L'internal review board ha una composizione multidisciplinare, disciplinata con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Comitato etico di ateneo.
10. Il Consiglio di Dipartimento può costituire una Giunta di Dipartimento, presieduta dal Direttore di Dipartimento e composta inoltre dai Coordinatori di tutti i corsi di studio afferenti, con il compito di coadiuvare il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle prerogative e responsabilità indicate all'articolo 23, comma 5 dello Statuto e nella predisposizione degli atti per le sedute del Consiglio.
11. Il Consiglio Dipartimento risponde della puntuale implementazione delle politiche della qualità nelle strutture di competenza.

#### **Art 5 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è un organo collegiale dell'Ateneo ed opera pertanto secondo le norme generali previste per tutti gli altri organi collegiali, con le specificazioni contenute nel Regolamento Generale di Ateneo, nel presente regolamento-quadro o nei regolamenti dei singoli Dipartimenti.
2. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento hanno luogo nella sede del Dipartimento o in altro spazio messo a disposizione dall'Ateneo e sono presiedute dal Direttore del Dipartimento o da un Professore da lui delegato. Le riunioni possono tenersi:
  - in seduta ordinaria;
  - in seduta straordinaria.
3. Sono ordinarie le sedute che si tengono, senza esigenza di alcuna specifica convocazione, sulla base del calendario annuale determinato preventivamente dal Direttore del Dipartimento. Tali sedute si svolgono secondo una cadenza regolare in quanto attengono

al carattere sistematico dei compiti del Consiglio di Dipartimento. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie coincide con la ricognizione da parte del Consiglio di Dipartimento del complesso degli argomenti che, ai sensi dello Statuto, connotano le sue competenze e le sue prerogative.

4. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria dal Direttore del Dipartimento su argomenti puntuali ogni qualvolta egli lo ritenga indispensabile ed urgente o quando sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri, i quali provvedono anche ad illustrarne l'argomento all'ordine del giorno che ne motivi la richiesta, o dagli organi centrali di governo dell'Ateneo, ovvero in occasione di audizioni di persone esterne al Consiglio stesso. Nell'ipotesi di convocazione in seduta straordinaria, le motivazioni devono essere approvate quale primo punto dell'ordine del giorno della relativa seduta, pena la sua invalidità. Le convocazioni relative a sedute straordinarie ed urgenti possono essere inviate almeno tre giorni prima della riunione.
5. È dovere del Direttore del Dipartimento o del professore da lui delegato a presiedere la seduta del Consiglio provvedere a trasmettere tempestivamente ai membri relazioni e atti documentali utili ad agevolare al massimo la loro partecipazione alla riunione e ai processi decisionali. Ove l'invio degli atti dovesse presentare particolare complessità o risultare a rischio la loro riservatezza, può essere indicato nella convocazione l'ufficio del Dipartimento presso il quale è possibile prendere anticipatamente visione degli stessi.
6. Ai fini del funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità adottato nell'Ateneo, le convocazioni in seduta ordinaria o straordinaria degli organi collegiali sono sempre inviate per conoscenza anche al Presidente dell'Università.
7. Nelle riunioni del Consiglio di Dipartimento, il Direttore di Dipartimento può autorizzare la partecipazione in modalità telematica, nel rispetto del relativo regolamento di ateneo. In nessun caso è consentito ai Consiglieri di Dipartimento conferire deleghe o farsi sostituire da persone interne o esterne al Consiglio. Il Direttore del Dipartimento può porre in discussione e/o allegare ai verbali gli eventuali contributi scritti a cura dei Consiglieri soltanto se è presente alla riunione almeno uno dei firmatari.
8. Le sedute del Consiglio di Dipartimento si ritengono valide quando sia presente il Direttore del Dipartimento e almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
9. La verbalizzazione è a cura di uno dei membri indicati dal Direttore del Dipartimento in via permanente o dal presidente nella singola seduta. La verbalizzazione consiste in un resoconto sommario dello svolgimento della riunione e contiene obbligatoriamente i nominativi dei presenti e un elenco degli argomenti trattati. Al verbale, che di norma è approvato seduta stante, possono essere allegati, su valutazione insindacabile di chi presiede la seduta, atti o brevi dichiarazioni a cura dei singoli Consiglieri. Le decisioni assunte sono espresse in forma di deliberazione. Ad esclusione dei verbali delle sedute straordinarie, nei casi in cui non sia possibile redigere il verbale nell'ambito della stessa seduta, la relativa approvazione è rimessa alla seduta ordinaria immediatamente successiva.
10. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce con la sola presenza dei rappresentanti dei docenti in tutti i casi nei quali l'argomento concerna il reclutamento dei docenti, l'attribuzione ad essi dei carichi didattici e la nomina nelle commissioni d'esame, nonché il conferimento dei titoli di cultore della materia.
11. Quando ricorrono le condizioni richiamate nel precedente comma 10, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono ricalcolati di conseguenza.

12. Il Consiglio di Dipartimento delibera con la presenza del relativo presidente e di almeno un terzo degli altri membri. Nei casi in cui l'argomento all'ordine del giorno sia ristretto ai soli professori ordinari o ai soli professori di prima e seconda fascia, il Consiglio di Dipartimento delibera a maggioranza con la presenza del presidente e di almeno altri due professori presenti.
13. Il verbale della riunione, qualora non venga approvato seduta stante, è posto in approvazione in apertura della seduta successiva. Al verbale possono essere allegati, su valutazione insindacabile di chi presiede la seduta, atti o brevi dichiarazioni a cura dei singoli consiglieri.
14. Nell'ambito del funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo, l'elenco schematico delle decisioni assunte dal Consiglio di Dipartimento è approvato seduta stante e trasmesso entro i successivi due giorni lavorativi, anche in assenza di approvazione del relativo verbale, agli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Presidente dell'Ateneo, del Rettore e del Direttore Generale, affinché ciascuno possa prenderne conoscenza e possa adottare le conseguenti determinazioni. Le decisioni assunte sono efficaci dal giorno successivo a tale trasmissione, mentre sono considerate non adottate in assenza di tale adempimento. Il presidente della seduta è responsabile della trasmissione anche agli indirizzi istituzionali di posta elettronica degli assenti.
15. Nell'ambito della propria autonomia, i Dipartimenti possono proporre con appositi regolamenti ulteriori specifiche articolazioni interne finalizzate al migliore esercizio delle funzioni dipartimentali.

#### **Art. 6 - Direttore di Dipartimento**

1. Il Direttore di Dipartimento è un professore, membro del Dipartimento, incaricato di promuovere l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e scientifiche del medesimo Dipartimento. Egli presiede il Consiglio di Dipartimento, del quale determina il calendario annuale delle sedute ordinarie, che rende pubblico sulla pagina del Dipartimento del sito web dell'Ateneo entro il 31 agosto precedente l'inizio di ogni anno accademico.
2. Compito del Direttore di Dipartimento è quello di assicurare l'ottimale funzionamento del Dipartimento, dei Corsi di studio e delle strutture di ricerca e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore di Dipartimento esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti dell'Università. Egli assegna annualmente i carichi didattici ai singoli docenti del Dipartimento nei Corsi di studio dello stesso Dipartimento e propone agli altri Direttori i docenti il cui insegnamento è previsto in altri Dipartimenti, tenendo conto dei quadri di riferimento di Ateneo come definiti, in sede di programmazione per ogni anno accademico, nelle banche dati ministeriali.
3. Nell'impossibilità di una pronta riunione del Consiglio di Dipartimento e in caso di urgenza di deliberare, il Direttore di Dipartimento può adottare i provvedimenti resisi necessari, sottoponendoli a ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta utile. I provvedimenti eventualmente non ratificati decadono dalla data di mancata ratifica.
4. Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Presidente dell'Università tra i professori ordinari, su proposta del Rettore. Dura in carica due anni e, permanendone le condizioni, può essere prorogato per non più di due volte.

#### **Art. 7 - Commissione paritetica docenti-studenti**

1. In ciascun dipartimento è costituita una Commissione paritetica docenti-studenti formata da un professore e da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio, eletti dalle rispettive componenti. L'incarico di docente coordinatore o vice Coordinatore nei Consigli di corso di studi è incompatibile con quello di membro della Commissione paritetica nello stesso Dipartimento di appartenenza del corso.
2. Ogni Commissione è presieduta dal docente più anziano nel ruolo.
3. Le Commissioni paritetiche si riuniscono con la presenza di almeno la metà dei membri effettivi purché ciascuna delle due componenti veda presente almeno un rappresentante.
4. Le Commissioni paritetiche hanno il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente tra le due componenti, eventuali criticità relative al funzionamento delle attività didattiche e agli esiti degli apprendimenti. Esse attendono ai compiti previsti nella Carta della Qualità di Ateneo e nei documenti di indirizzo dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Esprimono, tra l'altro, parere circa:
  - la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative, le attività effettivamente richieste agli studenti e gli obiettivi formativi programmati;
  - la congruità tra i crediti assegnati ai singoli insegnamenti e l'effettivo impegno di studio richiesto con riferimento alla bibliografia di riferimento;
  - i criteri di distribuzione degli esami nelle annualità e nei semestri che compongono i singoli Corsi.
5. I Coordinatori dei Corsi di studio trasmettono alla Commissione paritetica del Dipartimento di appartenenza, per il tramite del Direttore del Dipartimento, ogni dato utile all'ottimale esercizio delle funzioni della stessa Commissione, tra cui obbligatoriamente i risultati delle prove di esame che abbiano registrato, per singolo appello, un esito negativo pari o superiore alla metà degli studenti esaminati. Su tali dati la Commissione paritetica esprime una valutazione, avendo cura di non interferire in alcun modo con le prerogative costituzionali dei professori universitari, e formula proprie proposte al Direttore del Dipartimento e al Presidio di Qualità di Ateneo, anche ai fini delle future attribuzioni degli incarichi di insegnamento nonché della composizione delle commissioni d'esame nei successivi appelli.

## **Art 8 - Consigli dei Corsi di studio**

1. I Consigli dei Corsi di studio sono organi collegiali, presieduti dai Coordinatori e composti da tutti i docenti, strutturati e a contratto, afferenti ai corsi stessi o che vi abbiano un incarico di insegnamento nell'anno accademico corrente, nonché da due rappresentanti degli studenti eletti dalla componente. I Consigli dei Corsi di studio preposti.
2. Il Consiglio di Corso di studio elegge i referenti per materie che, in ragione della specifica organizzazione del corso, ritiene necessario siano particolarmente seguite, e in ogni caso:
  - a) il referente per l'orientamento;
  - b) il referente per le disabilità e le difficoltà di apprendimento;
  - c) il referente per la mobilità internazionale, inclusi i programmi Erasmus.

3. Il Consiglio di Corso di studio può istituire apposite commissioni alle quali delegare compiti istruttori o decisionali sulle materie di competenza del consiglio. Nel caso di delega di poteri, le decisioni delle commissioni devono comunque essere validate dal Coordinatore del Corso e successivamente comunicate al Consiglio.

4. Di norma il Consiglio istituisce almeno una commissione didattica e una commissione per il tirocinio. Quest'ultima è obbligatoria nei Corsi di studio professionalizzanti o con titolo finale immediatamente abilitante. I membri delle commissioni sono nominati dallo stesso consiglio tra le sue componenti e quelle del Gruppo del riesame, con esclusione della commissione didattica che è composta soltanto da docenti.

5. Le articolazioni del Consiglio di Corso di studio sono previste nell'apposito regolamento del corso stesso.

6. I Consigli di Corso di studio deliberano con la presenza del presidente e di un terzo degli altri membri, tra i quali un numero di professori almeno pari a quello delle annualità del corso stesso.

7. Gli incarichi conferiti dal Consiglio di Corso di studio, ove non siano per regolamento riferiti ad un periodo limitato, hanno la durata di due anni e, permanendone le condizioni, possono essere prorogati per non più di due volte.

### **Art 9 – Gruppi di Riesame a livello dei singoli Corsi di studio**

1. I Gruppi del Riesame sono organi collegiali a cui è affidata l'Assicurazione della Qualità a livello dei Corsi di laurea e di laurea magistrale. La loro attività è volta principalmente alla individuazione dei fattori di malfunzionamento dei programmi di studio e alla indicazione di proposte per il loro miglioramento continuo. I Gruppi del Riesame prendono in considerazione tutti i dati e le informazioni fattuali che possono risultare utili all'esame degli sviluppi dei Corsi di studio, con particolare riferimento a:

- a) ultimi rapporti di Riesame e stato di attuazione delle eventuali misure ivi prefigurate;
- b) andamento degli indicatori sulla carriera degli studenti, tenendo conto in particolare degli indicatori ANVUR e degli eventuali indicatori proposti dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
- c) verbali e relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- d) stato di avanzamento di eventuali richieste di risorse formulate alla governance dell'Ateneo;
- e) sviluppi ed efficacia dei rapporti con le parti sociali durante lo sviluppo del Corso di studio;
- f) indicazioni e linee guida del Presidio della Qualità di Ateneo;
- g) report e relazioni periodiche del Nucleo di valutazione.

2. Ogni Gruppo del Riesame è costituito da cinque membri:

- a) il Coordinatore del Corso di studi, che lo presiede;
- b) un docente del Corso di studi, nominato dal Presidente dell'Università sentito il Direttore del Dipartimento;
- c) due rappresentanti degli studenti su base elettiva;
- d) un rappresentante del personale amministrativo addetto al Corso, indicato dal Direttore Generale.

3. Nell'ambito dei Gruppi del Riesame al docente non coordinatore può essere conferito l'incarico di Responsabile AQ del Corso di studio. Egli ha il compito di raccogliere ed

eventualmente elaborare i dati ai fini dell'esame collegiale. È esclusa qualsiasi funzione del Responsabile AQ svolta al di fuori del collegio.

4. I Gruppi del Riesame nei Corsi di studio operano come organi ad assetto esclusivamente collegiale, non essendo previsti ruoli e funzioni individuali da parte dei suoi singoli componenti.

5. I Gruppi del Riesame verbalizzano le proprie riunioni e curano la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale e del Rapporto di Riesame Ciclico. La Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico dei Gruppi del Riesame sono trasmessi agli organi di governo dell'Università e al Presidio della Qualità e al Nucleo di valutazione di Ateneo.

#### **Art. 10- Assemblea di Dipartimento**

1. Almeno due volte in ciascun anno accademico, con un intervallo di almeno due mesi, i Direttori di Dipartimento convocano l'assemblea di tutti i docenti che a qualsiasi titolo operano nel Dipartimento allo scopo di dibattere sullo stato di sviluppo delle strutture didattiche e di ricerca del Dipartimento, sulle iniziative di orientamento, sulla ripartizione dei carichi didattici e scientifici, sui risultati di apprendimento degli studenti, sulle attività promozionali e sulla resa delle attività finanziate con il fondo di dipartimento e sul funzionamento in essa del sistema di Ateneo per l'assicurazione della qualità.

2. L'Assemblea non assume deliberazioni e non assorbe le competenze degli organi del Dipartimento.

#### **Art. 11- Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo ed alle altre norme di esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento didattico di Ateneo, sono fatte salve le prerogative e le competenze eventualmente attribuite ai comitati paritetici speciali o ordinatori negli accordi per l'attivazione di Corsi di studio in convenzione con altri atenei italiani e esteri.